



Ricerca di Sistema elettrico

Elementi per una efficace sorveglianza del mercato

M. Presutto, S. Fumagalli, L. Blaso, P. Pistochini

ELEMENTI PER UNA EFFICACE SORVEGLIANZA DEL MERCATO

Milena Presutto, Simonetta Fumagalli (ENEA)

Capitolo 2.1.1: M. Presutto, S. Fumagalli, L. Blaso (ENEA)

Capitolo 2.2.1: M. Presutto, S. Fumagalli, P. Pistochini (ENEA)

Settembre 2015

Report Ricerca di Sistema Elettrico

Accordo di Programma Ministero dello Sviluppo Economico - ENEA

Piano Annuale di Realizzazione 2014

Area: Razionalizzazione e risparmio nell'uso dell'energia elettrica

Progetto: Sviluppo di modelli per la realizzazione di interventi di efficienza energetica sul patrimonio immobiliare pubblico

Obiettivo: Piano integrato per l'informazione, sensibilizzazione e diffusione sui temi dell'efficienza energetica verso le Pubbliche Amministrazioni

Responsabile del Progetto: Gaetano Fasano, ENEA

Indice

| | |
|---|----|
| SOMMARIO..... | 4 |
| 1 INTRODUZIONE..... | 5 |
| 2 LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO PER I PRODOTTI CONNESSI ALL'ENERGIA | 7 |
| 2.1 LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO IN ITALIA..... | 7 |
| 2.1.1 <i>Il progetto pilota sull'illuminazione: la conformità delle lampade</i> | 7 |
| 2.1.2 <i>Nuovi prodotti sottoposti a sorveglianza del mercato</i> | 10 |
| 2.2 LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO IN EUROPA | 11 |
| 2.2.1 <i>Il progetto comunitario ECOPLIANT sulla sorveglianza del mercato per l'ecodesign</i> | 12 |
| 2.2.2 <i>Il supporto al MISE nei Gruppi ADCO Etichettatura ed Ecodesign</i> | 14 |
| 2.2.3 <i>La sorveglianza del mercato nella revisione della Direttiva etichettatura energetica</i> | 16 |
| 2.3 LA STANDARDIZZAZIONE: MISURARE I PARAMETRI OGGETTO DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ | 16 |
| 2.3.1 <i>Il caso studio sull'illuminazione</i> | 17 |
| 3 CONCLUSIONI..... | 18 |
| 4 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI..... | 20 |
| ALLEGATO 1: IL SEMINARIO NAZIONALE DEL PROGETTO ECOPLIANT | 22 |

Sommario

Le attività previste nel PAR 2014, Area "Razionalizzazione e risparmio nell'uso dell'energia elettrica", Progetto C.2 "Sviluppo di Modelli per la Realizzazione di Interventi di Efficienza Energetica sul Patrimonio Immobiliare Pubblico", obiettivo e) *Piano integrato per l'informazione, sensibilizzazione e diffusione sui temi dell'efficienza energetica verso le Pubbliche Amministrazioni* comprendono tra l'altro il "risparmio di energia nel settore civile con prodotti e componenti energeticamente efficienti identificati attraverso l'etichetta energetica". In questo punto sono affrontati alcuni aspetti relativi al cosiddetto "enforcement" - in italiano l'applicazione, cioè l'attuazione, monitoraggio e controllo - delle politiche di efficienza energetica, principalmente etichettatura energetica e progettazione ecosostenibile (ecodesign) per i prodotti (inclusa l'illuminazione) del settore domestico, professionale ed industriale.

La sorveglianza del mercato è giunta a un bivio: le risorse disponibili non possono aumentare all'infinito e comunque non si potranno controllare a tappeto di tutti i prodotti coperti da legislazione comunitaria, dall'altro lato gli operatori economici del mercato e gli altri stakeholder chiedono una sorveglianza del mercato più efficace per proteggere i propri interessi, economici e non. In futuro la sfida consisterà nell'impiegare nel modo più efficace ed intelligente possibile le risorse disponibili, creando un sistema coordinato ed efficiente che sostenga il mercato interno (comunitario ma anche nazionale) e protegga l'economia europea e i cittadini da prodotti non conformi importati da Paesi terzi.

Questo rapporto descrive le attività svolte a livello nazionale e comunitario nel periodo ottobre 2014-settembre 2015 per la sorveglianza del mercato e la verifica della conformità dei prodotti coperti da etichettatura energetica e requisiti di ecodesign, in particolare i primi risultati dell'azione sulle lampade alogene e CFL-integrate. Il ruolo della standardizzazione in questo settore è evidenziato attraverso l'esempio dell'illuminazione ed infine vengono descritti la funzione e le procedure della sorveglianza del mercato nella proposta della Commissione Europea per la revisione della direttiva quadro sull'etichettatura energetica.

1 Introduzione

Le attività previste nel PAR 2014, Area "Razionalizzazione e risparmio nell'uso dell'energia elettrica", Progetto C.2 "Sviluppo di Modelli per la Realizzazione di Interventi di Efficienza Energetica sul Patrimonio Immobiliare Pubblico" obiettivo e) *Piano integrato per l'informazione, sensibilizzazione e diffusione sui temi dell'efficienza energetica verso le Pubbliche Amministrazioni* comprendono:

- modelli e strumenti per la implementare campagne di informazione e sensibilizzazione sui temi dell'Efficienza Energetica per le PA
- risparmio di energia nel settore civile con prodotti e componenti energeticamente efficienti identificati attraverso l'etichetta energetica
- strumento per aumentare la sensibilizzazione dell'utente finale sui temi del risparmio energetico, in riferimento alla scelta di comportamenti più consapevoli nell'utilizzo dell'energia
- comunicazione e diffusione delle attività IEA in materia di ricerca e innovazione tecnologica sugli usi finali dell'energia.

Nel secondo punto "*risparmio di energia nel settore civile con prodotti e componenti energeticamente efficienti identificati attraverso l'etichetta energetica*" sono affrontati alcuni aspetti relativi al cosiddetto "enforcement" - in italiano l'"applicazione", cioè l'attuazione, monitoraggio e controllo - delle politiche di efficienza energetica, principalmente etichettatura energetica e progettazione ecosostenibile (ecodesign) per prodotti (inclusa l'illuminazione) del settore domestico, professionale ed industriale.

Lo schema comunitario di etichettatura energetica e i requisiti di eco-progettazione, definiti rispettivamente dalle Direttive quadro 2010/30/EU [1] e 2009/125/CE [2] sono fattori cruciali per la trasformazione del mercato verso una migliore efficienza energetica. Tuttavia nel corso degli anni si è evidenziato come uno degli aspetti fondamentali per il successo di queste due politiche sia la loro credibilità per i consumatori e per le industrie produttrici che si può conseguire solo con una efficace ed adeguata opera di sorveglianza del mercato.

La verifica della conformità dei prodotti, cioè della correttezza delle informazioni dichiarate nelle etichette energetiche e della rispondenza dei prodotti ai requisiti di ecodesign, ha un'importanza cruciale:

- per mantenere elevata la fiducia in queste politiche comunitarie: il consumatore o meglio l'utente finale deve essere certo che le caratteristiche – energetiche, di consumo di altre risorse e delle prestazioni funzionali - del prodotto acquistato siano effettivamente quelle dichiarate dal costruttore e/o quelle minime definite in sede comunitaria per l'immissione sul mercato europeo;
- per proteggere i consumatori dai prodotti di bassa qualità;
- per non sprecare fondi pubblici nell'acquisto di prodotti che non rispondono alle caratteristiche richieste dagli schemi di incentivazione;
- per assicurare che il risparmio energetico dovuto alla maggiore efficienza energetica dei prodotti sia effettivamente conseguito;
- per assicurare la corretta competizione fra gli attori del mercato,

ma richiede uno sforzo notevole e continuativo e la disponibilità di adeguate risorse umane e finanziarie. Purtroppo non tutti gli Stati Membri verificano costantemente la corretta applicazione sul mercato o controllano la conformità dei prodotti. La sorveglianza del mercato è giunta a un bivio: le risorse disponibili non possono aumentare all'infinito e comunque non si potranno controllare a tappeto di tutti i prodotti coperti da legislazione comunitaria, dall'altro lato gli operatori economici del mercato e gli altri stakeholder chiedono una sorveglianza del mercato più efficace per protegger ei propri interessi, economici e non. In futuro la sfida consisterà nell'impiegare nel modo più efficace ed intelligente possibile le risorse disponibili,

creando un sistema coordinato ed efficiente che sostenga il mercato interno (comunitario ma anche nazionale) e protegga l'economia europea e i cittadini da prodotti non conformi importati da Paesi terzi.

In questo senso vanno viste le azioni condotte da ENEA a livello nazionale ed Europeo sia attraverso la collaborazione con il Ministero Sviluppo Economico che partecipando a progetti specifici co-finanziato dalla Commissione Europea. In questa annualità ENEA ha realizzato tre attività propedeutiche o di supporto all'azione del MiSE per la sorveglianza del mercato:

- la partecipazione al progetto comunitario ECOPLIANT insieme alle altre autorità di sorveglianza del mercato
- il supporto tecnico al Gruppo ADCO etichettatura e al Gruppo ADCO ecodesign
- l'analisi degli aspetti tecnici per la conformità delle lampade e la messa a punto della procedura per quella dei prodotti della refrigerazione domestica.

2 La sorveglianza del mercato per i prodotti connessi all'energia

La verifica della conformità dei prodotti coperti da legislazione comunitaria sull'etichettatura energetica e l'ecodesign è compito di ciascun Stato Membro, attraverso le Autorità nazionali di sorveglianza del mercato che, come recita il Considerando 29 della Direttiva 2009/125/CE *“tenendo conto dell'importanza di evitare la non conformità, dovrebbero assicurare che siano disponibili gli strumenti necessari per un'efficace sorveglianza del mercato”*. Inoltre, elementi essenziali per la sorveglianza del mercato sono definiti nel Regolamento 765/2008/CE [3] che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

2.1 La sorveglianza del mercato in Italia

A livello paese l'ENEA è indicata quale supporto al MISE per la vigilanza del mercato nei Decreti di recepimento delle Direttive quadro etichettatura energetica ed ecodesign:

- Decreto Legislativo n.15 del 16/02/2011 – Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
- Decreto Legislativo n. 104 del 28/06/2012 - attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relativa ai prodotti.

Uno Protocollo di Intesa è stato firmato fra ENEA, MISE e Unioncamere a fine 2012 per realizzare un progetto pilota di vigilanza del mercato nazionale per la rispondenza delle sorgenti luminose ai requisiti dell'etichettatura energetica e ad alcuni requisiti di ecodesign. Questa collaborazione è stata successivamente allargata a fine 2014 anche ad altri apparecchi per i quali è in vigore l'etichettatura energetica.

2.1.1 Il progetto pilota sull'illuminazione: la conformità delle lampade

L'azione di vigilanza di ENEA, MISE e Unioncamere sulle lampade coinvolge le Camere di Commercio di Bologna, Milano e Roma. Le sorgenti luminose scelte, CFLi e lampade alogene con attacco E27 o E14, a tensione di rete, non-direzionali e direzionali, rientrano nel campo di applicazione del Regolamento delegato 874/2012/UE [4]. I moduli LED, sorgenti luminose con attacco a baionetta o altre tipologie di prodotti non sono stati per il momento considerati.


La procedura prevede una serie di controlli visivi/formali, documentali e di laboratorio, in alcuni casi effettuati direttamente presso gli operatori economici al momento del prelievo del campione. In particolare:


- **controlli visivi/formali:** sono eseguiti dalla Camera di Commercio coinvolta nel prelievo del campione, per verificare la presenza dell'etichetta energetica del prodotto (Figure 1 e 2), della sua corretta apposizione e della completezza delle informazioni in essa contenute e della presenza della scheda di prodotto e della completezza delle informazioni in essa contenute
- **controlli documentali:** concernono la completezza formale della documentazione (scheda di prodotto e fascicolo tecnico) che il fornitore ha l'obbligo di predisporre a corredo del prodotto e di rendere disponibile su richiesta della Autorità di vigilanza che deve essere inviata entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta formale. Il controllo di merito della documentazione viene eseguito dal Laboratorio, e successivamente da ENEA, a cui deve essere fornita la documentazione, unitamente ai campioni di

prodotto prelevati e alla lettera d’incarico. Il fascicolo tecnico di cui all’Allegato III del Regolamento 874/2012, deve contenere:

- a) il nome e l’indirizzo del fornitore;
- b) una descrizione generale dell’apparecchio che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;
- c) se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;
- d) se del caso, gli altri standard tecnici e le specifiche utilizzate;
- e) l’indicazione e la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore;
- f) i parametri tecnici per determinare il consumo di energia e l’efficienza energetica nel caso delle lampade elettriche e la compatibilità con le lampade nel caso degli apparecchi di illuminazione, specificando quantomeno una combinazione realistica di impostazioni del prodotto nonché le condizioni in cui sottoporre a prova il prodotto;
- g) per le lampade elettriche, i risultati dei calcoli eseguiti in conformità all’allegato VII del Regolamento.

Le informazioni contenute in tale documentazione tecnica dettagliata possono essere incorporate nella documentazione tecnica prevista dalle misure di implementazione di cui alla direttiva ecodesign 2009/125/CE;

| | |
|---|---|
|  | <p>I) nome o marchio del fornitore</p> <p>II) identificatore del modello</p> <p>III) la classe di efficienza energetica</p> <p>IV) il consumo annuo ponderato di energia in kWh per 1 000 ore, arrotondato alla cifra intera più vicina</p> |
| <p align="center">Figura 1. Etichetta per le lampade, se non stampata sull’imballaggio</p> | |

| | |
|--|--|
|  |  |
| <p align="center">Figura 2. Etichetta per le lampade, se stampata sull’imballaggio (a colori e monocromatica)</p> | |

- **controlli fisici:** è la verifica che le caratteristiche prestazionali del modello sottoposto ad analisi corrispondano a quanto dichiarato sul fascicolo tecnico, sulla scheda di prodotto e sull'etichetta energetica. Le analisi sui campioni sono eseguite dai Laboratori sulla base delle specifiche norme tecniche armonizzate per il Regolamento 874/2012.

In caso di prelievo presso rivenditori finali o presso il produttore, grossisti o importatori i prodotti prelevati sono acquistati al prezzo di vendita al pubblico, dietro rilascio di ricevuta/fattura o scontrino, o a titolo gratuito, se proposto dalla parte.

Lo scopo di questa azione sulle sorgenti luminose, che al suo completamento a fine 2015 avrà controllato circa 90 modelli di lampade, è:

- verificare che i prodotti commercializzati sul mercato italiano siano corredati o accompagnati dall'etichetta energetica e dai documenti obbligatori
- verificare i requisiti prestazionali dei prodotti immessi sul mercato
- adottare le misure opportune per quei prodotti la cui classe di efficienza energetica ed il loro consumo di energia non corrispondono a quanto dichiarato e riportato in etichetta. Il modello è considerato conforme ai requisiti del Regolamento delegato 874/2012 se il suo indice di efficienza energetica corrisponde alla sua classe dichiarata di efficienza energetica e se i risultati medi del lotto non si discostano di più del 10 % dai valori limite, di soglia o dichiarati (compreso l'indice di efficienza energetica). In caso contrario, il modello è considerato non conforme al regolamento.

Al termine della verifica della conformità di ogni singolo modello ENEA fornisce alla Camera di Commercio coinvolta e al Ministero dello Sviluppo Economico la documentazione con le informazioni utili per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza in caso di non-conformità accertata.

Nei modelli analizzati al settembre 2015 si riscontrano alcune non-conformità ricorrenti che, malgrado l'azione non sia ancora conclusa e il campione non si possa considerare rappresentativo del mercato nazionale di queste lampade, permettono di capire alcune tendenze:

- le non-conformità formali sono più frequenti di quelle tecniche: si riscontra la mancanza di uno o più parametri che dovrebbero invece essere dichiarati nella documentazione tecnica. Si conferma quanto già scoperto per altri prodotti (per esempio le lavatrici analizzate dal progetto comunitario ATLETEII¹). I produttori sembrano avere più difficoltà a predisporre correttamente la documentazione tecnica che a immettere sul mercato prodotti tecnicamente conformi ai requisiti di etichettatura ed ecodesign. Resta da capire se questa tendenza sia dovuta ad una minore attenzione dei produttori, che considerano la conformità della documentazione tecnica/informazioni di prodotto "meno importante" di quella ai requisiti di efficienza energetica e/o eco-progettazione
- errori tipografici sugli imballaggi (le scatole/involucri delle lampade) sono abbastanza frequenti: malgrado questa non conformità sia comprensibile in quanto si parla di migliaia di scatole o altro tipo di imballaggio che sono prodotti si sottolinea come anche una non conformità formale impedisca la commercializzazione del prodotto e possa dare luogo a sanzioni da parte dell'autorità di sorveglianza del mercato e al sequestro dei prodotti in attesa di conformazione
- l'etichetta energetica è sempre presente, ma a volte con una riduzione delle dimensioni non consentita dalla legislazione comunitaria: questa non conformità formale è indipendente dalla tecnologia delle lampade investigate, cioè i produttori non cercano di nascondere l'etichetta di un prodotto meno efficiente. Molto probabilmente questa non-conformità deriva dal fatto che l'etichetta viene aggiunta in un punto libero di un imballaggio pre-esistente, evitando quindi di dovere ri-progettare l'imballaggio stesso. Questo approccio però comporta il fatto che lo spazio

¹ www.atlete.eu



disponibile non permetta di inserire una etichetta con le giuste dimensioni. In altre parole ancora una volta i produttori sembrano meno attenti agli aspetti formali (dimensione dell'etichetta) che a quelli tecnici (presenza dell'etichetta e accuratezza dei parametri dichiarati)

- scarsa attenzione alla forma dei parametri che devono essere misurati e poi dichiarati: la legislazione sulle lampade è a questo riguardo particolarmente complessa, in quanto per lo stesso parametro richiede l'indicazione di 3 valori diversi: "misurato", "nominale" e "rated".

2.1.2 Nuovi prodotti sottoposti a sorveglianza del mercato

Nel dicembre 2014 è stata firmata da Unioncamere e MISE una nuova convenzione che estende i controlli agli apparecchi per la refrigerazione domestica che sono soggetti alle disposizioni del Regolamento delegato 1060/2010 [6] e del Regolamento 643/2009 di ecodesign [7]. In questo ambito è previsto di coinvolgere un maggior numero di Camere di Commercio e di verificare la conformità di circa 25 modelli di frigoriferi, frigocongelatori, congelatori e se possibile anche cantinette per il vino.

Nelle Figure 3 e 4 sono descritte le etichette energetiche per i prodotti della refrigerazione domestica. L'azione sul campo dovrebbe partire nell'autunno del 2015.



Le tipologie dei controlli sono le stessi già previste per l'azione sulle lampade. Il fascicolo tecnico di cui all'Allegato IV del Regolamento delegato 1060/2010 deve contenere:

- a. il nome e l'indirizzo del fornitore
- b. una descrizione generale del modello di apparecchio che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente
- c. se del caso, i riferimenti agli standard armonizzati applicati
- d. se del caso, le altre norme tecniche e le specifiche utilizzate
- e. indicazione e firma della persona avente titolo per vincolare il fornitore
- f. parametri tecnici per le misurazioni
 - i) dimensioni complessive
 - ii) ingombro complessivo durante l'uso
 - iii) volume lordo totale
 - iv) volumi utili e volume utile totale
 - v) numero di stelle dello scomparto (o degli scomparti) per la conservazione di alimenti congelati
 - vi) modalità di sbrinamento
 - vii) temperatura di conservazione
 - viii) consumo energetico
 - ix) tempo di risalita della temperatura
 - x) capacità di congelamento
 - xi) consumo di elettricità
 - xii) umidità dello scomparto cantina
 - xiii) emissioni di rumore aereo
- g. i risultati dei calcoli svolti

Se le informazioni incluse nel fascicolo tecnico di un determinato modello di apparecchio di refrigerazione per uso derivano da calcoli basati sulla progettazione o estrapolati da altri apparecchi equivalenti, o entrambi, la documentazione comprende i dettagli relativi a tali calcoli o estrapolazioni e alle prove svolte dal fornitore per verificare l'accuratezza dei calcoli. Le informazioni includono anche un elenco di tutti i modelli equivalenti di apparecchi per la refrigerazione per uso domestico per i quali le informazioni sono state ottenute sulle stesse basi.

A differenza delle lampade, la procedura di verifica dei parametri dichiarati mediante prove di laboratorio prevede due fasi: nella prima fase si misura un solo apparecchio per il modello in questione. Se la differenza fra i valori dichiarati dal fornitore e quelli misurati in laboratorio supera la tolleranza ammessa il modello viene considerato potenzialmente non-conforme e la prova viene ripetuta con tre ulteriori apparecchi dello stesso modello. Se anche in questa seconda fase la differenza i valori dichiarati dal fornitore e la media di quelli misurati sui tre apparecchi in laboratorio supera la tolleranza ammessa il modello viene dichiarato non-conforme.

2.2 La sorveglianza del mercato in Europa

Il 13 febbraio 2013 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di norme denominato "*Product Safety and Market Surveillance Package*" [5] per migliorare la sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori e la sorveglianza del mercato, per favorire la libera circolazione delle merci nel mercato europeo. Il pacchetto consta di diverse componenti:

1. Una Comunicazione generale che traccia le grandi linee del nuovo pacchetto normativo - COM (2013) 74
2. Una proposta di regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti - COM (2013) 75

3. Un piano pluriennale sulla vigilanza del mercato dei prodotti nell'Unione europea - COM (2013) 76 - che enuclea 20 azioni concrete da realizzare entro il 2015 per migliorare la vigilanza del mercato nell'ambito del quadro normativo attuale e fino all'entrata in vigore delle nuove norme
4. Una relazione sull'applicazione del regolamento (CE) 765/2008 sulle norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti
5. Una proposta di regolamento relativa alla sicurezza dei prodotti di consumo - COM (2013) 78.

Il nuovo quadro normativo si prefigge tre obiettivi specifici:

- prodotti più sicuri e conformi in tutta l'UE con un livello di protezione ancor più elevata per il consumatore
- norme più coerenti in tutti i settori merceologici. I costi di adeguamento alla normativa per le imprese saranno inferiori, in particolare per le piccole e medie imprese. Grazie ad un migliore coordinamento dei controlli di sicurezza dovrebbe essere eliminata ogni concorrenza sleale
- maggiore cooperazione tra le autorità di vigilanza degli Stati membri.

Tuttavia alla data di preparazione di questo rapporto non si è ancora raggiunta un'intesa su questo pacchetto fra Consiglio e Parlamento europeo. L'ultima azione in questa direzione è stata la pubblicazione il 6 maggio 2015 del rapporto finale dello studio "*Implementation of the new Regulation on market surveillance: Indication of origin*" [8].

Le azioni realizzate da ENEA in questa annualità relativamente alla sorveglianza del mercato sono state la partecipazione al progetto comunitario ECOPLIANT e il supporto al MISE nei Gruppi ADCO Etichettatura ed Ecodesign.

2.2.1 Il progetto comunitario ECOPLIANT sulla sorveglianza del mercato per l'ecodesign

Gli 11 partner europeo del progetto ECOPLIANT² hanno lavorato tre anni, dall'aprile 2012 all'aprile 2015, insieme agli altri attori del mercato per definire un approccio efficiente per la sorveglianza del mercato dei prodotti coperti dall'etichettatura energetica comunitaria e dai requisiti di ecodesign.

Scopo del progetto è di rendere più efficace la sorveglianza del mercato per i prodotti coperti da requisiti di ecodesign migliorando la collaborazione delle Autorità nazionali nelle azioni di monitoraggio, verifica e implementazione della Direttiva 2009/125/UE, per cogliere appieno le potenzialità di miglioramento dell'efficienza energetica. Obiettivi dichiarati del progetto:

- contribuire al raggiungimento dei benefici economici ed ambientali della Direttiva ecodesign e proteggere gli attori economici rafforzando la sorveglianza del mercato per migliorare la conformità dei prodotti sul mercato comunitario agli specifici requisiti di ecoprogettazione
- mettere a punto un sistema per il coordinamento, economicamente conveniente, delle azioni di monitoraggio, verifica e applicazione della direttiva ecodesign utilizzabile dai paesi dell'Area Economica Europea
- identificare e raccogliere le migliori pratiche esistenti negli Stati membri e i paesi dell'EEA per il monitoraggio, la verifica e l'applicazione della Direttiva ecodesign
- creare opportune infrastrutture di supporto (per es. banche dati) per permettere alle Autorità nazionali di sorveglianza del mercato di condividere informazione e buone pratiche
- migliorare la conoscenza e l'esperienza del personale delle Autorità nazionali di sorveglianza del mercato attraverso azioni di formazione ed informazione e la preparazione del relativo materiale di supporto

Nella presente annualità dell'AdP ENEA-MISE si è tenuto a Milano, il 10 febbraio 2015, un seminario

² www.ecopliant-eu

2.2.2 Il supporto al MISE nei Gruppi ADCO Etichettatura ed Ecodesign

L'Unione Europea ha istituito due specifici forum o gruppi ADCO (*Administrative Co-operation Working Group*), in seno ai quali le Autorità nazionali di sorveglianza del mercato procedono allo scambio d'informazioni ed esperienze e alla concertazione relativamente a questioni di applicazione pratica della Direttiva etichettatura 2010/30/EU e della Direttiva ecodesign 2009/125/CE. Lo scopo è di intensificare la collaborazione tra le autorità nazionali di sorveglianza del mercato e altri esperti di etichettatura/ecodesign per realizzare azioni coordinate di sorveglianza del mercato e, quando necessario, mettere a punto una posizione comune europea per quel che riguarda l'applicazione delle misure di implementazione di etichettatura ed ecodesign.

Caratteristiche del Gruppo ADCO Ecodesign:

- *Nome*³: “Ecodesign Market Surveillance Administrative Cooperation (E02601)” che opera su base permanente
- *Abbreviazione*: “Ecodesign ADCO”
- *Area di competenza*: Mercato Interno
- *DG responsabili*: ENTR – Direzione Generale Imprese e Industria ed ENER – Direzione Generale Energia
- *DG associata*: MARKT – Direzione Generale Mercato Interno e Servizi
- *Tipologia*: Informale, permanente
- *Scopo*: Limitato
- *Missione*: armonizzazione delle procedure per la sorveglianza del mercato nell'EEA per i prodotti oggetto di misure di implementazione nell'ambito della Direttiva ecodesign 2009/125/CE
- *Compito*: Assicurare il coordinamento con gli Stati membri⁴ e lo scambio di opinioni
- *Attivo da*: 13 aprile 2011
- *Procedure di selezione (dei membri)*: una lettera è stata inviata agli Attachés per l'Industria e l'Energia delle Delegazioni Permanenti degli Stati Membri e delle Delegazioni dei paesi non-EU dell'EEA, con la richiesta di designare le Autorità di Sorveglianza del Mercato che li rappresentassero nel gruppo ADCO Ecodesign
- *Regolamento Interno*: I Gruppi esistenti a livello europeo generalmente operano in un ambiente informale senza procedure formali, il Gruppo Ecodesign segue lo stesso approccio.
- *Altre informazioni*: la costituzione del gruppo ADCO Ecodesign è obbligatoria secondo l'Articolo 12 della Direttiva Ecodesign 2009/125/CE. La Commissione deve intraprendere misure appropriate per incoraggiare e contribuire alla cooperazione sulla sorveglianza del mercato fra gli Stati Membri. La creazione di un gruppo ADCO viene generalmente considerata una misura appropriata dalla legislazione sul Mercato Interno e gli Stati Membri hanno chiesto la creazione di questo specifico gruppo. La Presidenza è a rotazione fra gli Stati Membri e la Commissione Europea è uno dei membri del gruppo.
- *Numero degli Stati Membri*: 30 Autorità nazionali preposte alla implementazione nazionale (UE e EEA).

Caratteristiche del Gruppo ADCO Energy Labelling:

- *Nome*: “Expert group on Energy Labelling Administrative Cooperation (E02647)” che opera su base permanente
- *Abbreviazione*: “Energy Labelling ADCO”
- *Area di competenza*: Energia
- *DG responsabili*: ENER – Direzione Generale Energia

³ <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2601>

⁴ http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/national-contacts/implementation/index_en.htm

- *Tipologia*: Informale, permanente
- *Scopo*: Limitato
- *Missione*: il gruppo Administrative Cooperation for Market Surveillance per la Direttiva etichettatura 2010/30/UE è un gruppo che aiuta le autorità di sorveglianza del mercato a scambiarsi esperienze, cooperare per le prove di laboratorio dei prodotti, pubblicare i risultati delle prove e discutere qualsiasi questione relativa alle azioni di sorveglianza del mercato per una migliore implementazione della Direttiva
- *Compito*: Assicurare il coordinamento con gli Stati membri e lo scambio di opinioni
- *Composizione*: amministrazioni nazionali
- *Attivo da*: 05 luglio 2011
- *Procedure di selezione (dei membri)*: i membri di questo gruppo sono gli Stati Membri. Le Autorità preposte di ogni Stato Membro decidono chi li rappresenta nel gruppo
- *Regolamento Interno*: è stato definito un Regolamento interno
- *Numero degli Stati Membri*: 27 Autorità nazionali preposte alla implementazione nazionale (UE e EEA).

In questo ambito ENEA supporta il Ministero Sviluppo Economico nella sua veste di Autorità di vigilanza sulla conformità dei prodotti. Oltre a partecipare alle riunioni del due gruppi ADCO, l'Ente agisce da supporto tecnico per:

- l'analisi delle richieste di chiarimento sui requisiti di etichettatura/ecodesign per specifici prodotti che giungono dalle Associazioni industriali o direttamente dalle singole industrie
- l'analisi tecnica dei presunti casi di non-conformità di prodotti italiani segnalati dal Ministero Sviluppo Economico o dalle Camere di Commercio

Le riunioni dei due Gruppi si tengono due volte l'anno, una volta e una volta presso la sede di una delle Autorità nazionali di sorveglianza del mercato.

Il 15 e 16 aprile 2015 la riunione dei due Gruppi ADCO è stata ospitata dall'NMO (National Measurement Office), l'Autorità nazionale britannica di sorveglianza del mercato per l'ecodesign e l'etichettatura energetica a Teddington, vicino a Londra. Durante queste riunioni sono stati affrontati una serie di quesiti relativi all'applicazione pratica dei regolamenti di etichettatura ed ecodesign sollevati nei vari Stati Membri per specifici prodotti e questioni più generali sull'interpretazione delle direttive quadro 2009/125/CE e 2010/30/EU, in particolare il concetto di "immissione sul mercato" dei componenti coperti da specifici requisiti di ecodesign che sono parte di prodotti a loro volta coperti da requisiti di ecodesign/etichettatura (per esempio: un motore in una lavatrice). Due ipotesi si contrapponevano:

- 1) l'immissione sul mercato dei componenti avviene contestualmente all'immissione sul mercato del prodotto finito, quindi i componenti devono essere conformi al requisito di ecodesign in vigore al momento dell'immissione sul mercato del prodotto finito, che a sua volta deve essere conforme ai requisiti di ecodesign in vigore
- 2) l'immissione sul mercato dei componenti avviene al momento in cui essi sono resi disponibili all'utilizzatore, indipendentemente dal fatto che l'immissione sul mercato del prodotto finito di cui tali componenti sono parte avvenga successivamente. Quindi i componenti devono essere conformi al requisito di ecodesign in vigore al momento della propria immissione sul mercato mentre il prodotto finito dovrà essere conforme ai requisiti di ecodesign in vigore al momento della sua immissione sul mercato

La discussione in ambito ADCO non ha portato ad una decisione durante la riunione ma ha fornito la conoscenza tecnica su cui successivamente la Commissione Europea ha costruito una posizione europea che considera valida la seconda ipotesi. Questa posizione della Commissione Europea ha delle importanti ripercussioni sui produttori di componenti e sull'approvvigionamento degli stessi da parte dei produttori di apparecchi finali.

2.2.3 La sorveglianza del mercato nella revisione della Direttiva etichettatura energetica

La Commissione Europea ha adottato lo scorso 15 luglio un pacchetto, denominato "*Summer Package*", di riforme in materia di energia che contiene misure dirette a dare ai consumatori un ruolo più incisivo nel mercato dell'energia, aggiornare l'etichettatura energetica, ridefinire l'assetto del mercato europeo dell'energia elettrica e, infine, rivedere il sistema di scambio delle quote di emissione (ETS). Con tali misure la Commissione vuole attuare la Strategia dell'Unione dell'Energia (definita nella comunicazione COM(2015) 80 final del 25 febbraio 2015) con il dichiarato obiettivo di assicurare ai cittadini europei «(...) un approvvigionamento energetico sicuro, fondato su un'effettiva solidarietà e un'autentica fiducia ...».

In questo pacchetto la Commissione Europea ha inserito la comunicazione COM(2015) 341 final che contiene la proposta di "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro di riferimento per l'etichettatura di efficienza energetica e riforma la direttiva 2010/30/UE del Consiglio". La proposta della Commissione propone una serie di modifiche all'attuale Direttiva 2010/30/EU.

In particolare, per quanto riguarda la sorveglianza del mercato la Commissione Europea sostiene che si tratta di un'attività condotta dalle autorità degli Stati membri, ma per essere efficace deve essere uniforme in tutta l'Unione. In caso contrario si compromette il funzionamento del mercato interno e si disincentivano le imprese che investono nella progettazione, nella fabbricazione e nella vendita di prodotti efficienti sotto il profilo dell'energia. Questa convinzione ha portato quindi a introdurre nella proposta di revisione dell'etichettatura:

- uno specifico articolo sulla sorveglianza del mercato, in cui si rimanda agli articoli del Regolamento 768/2008 da 16 (Articolo 16 - Prescrizioni generali) a 29 (gli articoli da 17 a 29 fanno parte della Sezione 2 - Quadro comunitario in materia di vigilanza del mercato). Viene inoltre introdotta una specifica "clausola di salvaguardia" in cui la Commissione dovrebbe divenire l'ultimo decisore in caso di opinioni contrastanti sulla conformità e quindi sui provvedimenti di conformazione che vengono presi da parte delle Autorità di sorveglianza del mercato
- la creazione di una banca dati dei prodotti, che dovranno essere registrati prima dell'immissione sul mercato, e che nelle intenzioni della Commissione dovrebbe contribuire a rendere più efficace la vigilanza del mercato permettendo da un lato alle Autorità nazionali l'accesso immediato alla documentazione tecnica dei singoli modelli e dall'altro di conoscere quali modelli sono effettivamente immessi sul mercato ogni anno. Questa banca dati, le cui caratteristiche dovranno essere definite da una specifica misura di implementazione, non sarà operativa prima del 2019.

2.3 La standardizzazione: misurare i parametri oggetto di verifica della conformità

Secondo il Regolamento 1025/2012 [9] sulla normazione europea, per "norma" si intende:

"una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie:

- a) norma internazionale: una norma adottata da un organismo di normazione internazionale;
- b) norma europea: una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione;
- c) norma armonizzata: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione sull'armonizzazione;
- d) norma nazionale: una norma adottata da un organismo di normazione nazionale."

Le norme, quindi, sono documenti che definiscono le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell'arte e sono il risultato del lavoro numerosi esperti in Italia e nel mondo.

I regolamenti di ecodesign ed etichettatura energetica contengono definizioni e indicazioni sui metodi di misura dei parametri coperti da requisiti. Per esempio, nel caso dell'illuminazione, il Regolamento (CE) N.

244/2009 sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico stabilisce che “Ai fini della verifica della conformità ai requisiti, le autorità degli Stati membri applicano metodi di misura accurati, affidabili e aggiornati in grado di fornire risultati riproducibili, compresi:

- se disponibili, norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma degli articoli 9 e 10 della direttiva 2005/32/CE
- se non sono disponibili norme, i metodi definiti nei documenti seguenti ..(segue elenco di documenti)"

2.3.1 Il caso studio sull'illuminazione

Il rapido sviluppo tecnologico dei dispositivi a LED ha reso necessario definire parametri che non esistevano o non avevano rilevanza per le sorgenti luminose più tradizionali e specificarne nel dettaglio le condizioni di misura. La tradizionale attività di normazione sulla fotometria, principalmente svolta in ambito CIE (International Commission on Illumination⁵) e CEN (European Committee on Standardisation⁶) si è pertanto diffusa in maniera significativa anche in ambito internazionale presso la IEC (International Electrotechnical Commission⁷), evidenziando la necessità e l'urgenza di un confronto con quanti stanno operando sull'argomento.

Nel gennaio 2014 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione Europea 22/02/2014 [10] contenente indicazioni precise sui metodi transitori di misura:

“Ai fini della verifica della conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 244/2009 modificato dal regolamento (CE) n. 859/2009 della Commissione, del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione e del regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, le seguenti procedure di misurazione si utilizzano se:

- nessun'altra procedura di misurazione è specificata nelle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (in particolare, la maggior parte delle citate norme EN sono anche norme ISO)
- oppure nessun'altra procedura di misurazione specifica per la verifica della conformità è citata nei regolamenti di cui sopra.."

Contemporaneamente la Commissione Europea ha dato mandato agli Enti normatori europei di elaborare le norme tecniche relative per poter arrivare a norme armonizzate, tenendo conto specialmente dei problemi legati alle misure sui LED. A livello nazionale è stato quindi costituito a inizio 2015 un Gruppo di Lavoro misto UNI/CEI (Ente Italiano di Normazione/Comitato Elettrotecnico Italiano) per confrontarsi sulle prestazioni fotometriche, le cui attività sono in corso.

Bisogna comunque sottolineare che anche dopo la pubblicazione delle nuove norme resteranno comunque problemi aperti per la sorveglianza di mercato delle lampade, per esempio quelli legati alla verifica della vita: la realizzazione di tali prove richiede tempi molto lunghi, dell'ordine di anni, e per lampade di alta potenza anche costosi in termini di energia elettrica consumata. Inoltre è probabile che, data la veloce evoluzione tecnologica, la sorveglianza di mercato arrivi a concludere che un certo prodotto non è conforme a determinati requisiti quando quello stesso prodotto non è ormai più in vendita sul mercato comunitario, ma solo installato presso gli acquirenti.

A questo proposito uno degli elementi in discussione nei nuovi studi sui prodotti di illuminazione promossi è l'opportunità o meno di introdurre nei regolamenti di etichettatura ed ecodesign requisiti legati a parametri in funzione della loro effettiva “misurabilità”.

⁵ www.cie.co.at

⁶ www.cen.eu

⁷ www.iec.ch

3 Conclusioni

Lo schema comunitario di etichettatura energetica e i requisiti di eco-progettazione, definiti rispettivamente dalle Direttive quadro 2010/30/EU e 2009/125/CE sono cruciali per la trasformazione del mercato verso una migliore efficienza energetica. Nel corso degli anni si è evidenziato come uno degli aspetti fondamentali per il successo di queste due politiche sia la loro credibilità per i consumatori e per le industrie produttrici che si può conseguire solo con una efficace ed adeguata opera di sorveglianza del mercato.

La sorveglianza del mercato è giunta a un bivio: le risorse disponibili non possono aumentare all'infinito e comunque non si potranno controllare a tappeto di tutti i prodotti coperti da legislazione comunitaria, dall'altro lato gli operatori economici del mercato e gli altri stakeholder chiedono una sorveglianza del mercato più efficace per protegger ei propri interessi, economici e non. In futuro la sfida consisterà nell'impiegare nel modo più efficace ed intelligente possibile le risorse disponibili, creando un sistema coordinato ed efficiente che sostenga il mercato interno (comunitario ma anche nazionale) e protegga l'economia europea e i cittadini da prodotti non conformi importati da Paesi terzi. In quest'ottica vanno viste le azioni condotte da ENEA a livello nazionale ed Europeo sia attraverso la collaborazione diretta con il Ministero Sviluppo Economico che partecipando a progetti specifici co-finanziato dalla Commissione Europea.

In questa annualità ENEA ha realizzato tre attività propedeutiche o di supporto all'azione del MiSE per la sorveglianza del mercato: la cooperazione con le Autorità nazionali per la sorveglianza del mercato degli altri Stati membri attraverso il progetto ECOPLIANT, la continuazione dell'analisi degli aspetti tecnici per la conformità delle sorgenti luminose e il supporto tecnico al Gruppo ADCO etichettatura e al Gruppo ADCO ecodesign partecipando alle riunioni tenute Teddington (UK) il 15 e 16 aprile 2015.

Il progetto ECOPLIANT, sviluppato da un consorzio di 11 partner europei ha permesso di migliorare la collaborazione delle Autorità nazionali nelle azioni di monitoraggio, verifica e implementazione della Direttiva 2009/125/UE e di realizzare una Guida dal titolo "Best Practice Guidelines for Coordinated and Effective Ecodesign Market Surveillance", disponibile sul sito del progetto e che è stata presentata a Milano il 10 febbraio 2015 in occasione di un seminario organizzato congiuntamente dalla Camera di Commercio di Milano e da ENEA dal titolo "*La conformità dei prodotti all'etichettatura energetica e all'ecodesign. Il progetto Ecopliant*" durante il quale sono state discusse le problematiche relative alla sorveglianza del mercato nel Paese.

L'azione di vigilanza di ENEA, MISE e Unioncamere sulle sorgenti luminose avviene in un ambito territoriale ben individuato e coinvolge le Camere di Commercio di Milano, Bologna e Roma. Le sorgenti luminose sono state scelte fra quelle che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento delegato 874/2012/UE: lampade fluorescenti compatte (CFL-i) e lampade alogene con attacco E14 o E27. Sono stati realizzati controlli, generalmente consequenziali, visivi/formali, documentali e fisici con prelievo e analisi di campioni. Alcuni controlli sono stati effettuati direttamente presso gli operatori economici al momento del prelievo del campione altri in laboratorio. Al termine della verifica della conformità, nell'ipotesi di prodotti non conformi, ENEA ha fornito fornisce alla Camera di Commercio coinvolta e al Ministero dello Sviluppo Economico la documentazione con le informazioni utili per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza. Circa due terzi dei circa 90 modelli di lampade sono stati analizzati alla data di preparazione di questo rapporto.

Il ruolo centrale della sorveglianza del mercato nelle politiche per l'efficienza energetica è stato particolarmente evidenziato nella proposta di revisione della Direttiva etichettatura energetica, adottata dalla Commissione Europea il 15 luglio 2015 all'interno del *Summer Package*", un pacchetto di riforme in materia di energia. La Commissione Europea sostiene che la sorveglianza del mercato è un'attività condotta

dalle autorità degli Stati membri, ma per essere efficace deve essere uniforme in tutta l'Unione. Questa convinzione ha portato quindi a introdurre nella proposta di revisione dell'etichettatura uno specifico articolo sulla sorveglianza del mercato e a proporre la creazione di una banca dati dei prodotti immessi sul mercato comunitario e che dovrebbe permettere da un lato alle Autorità nazionali l'accesso immediato alla documentazione tecnica dei singoli modelli e dall'altro di conoscere quali modelli sono effettivamente immessi sul mercato ogni anno.

Il ruolo della standardizzazione in questo settore è evidenziato attraverso l'esempio dell'illuminazione in quanto il rapido sviluppo tecnologico dei dispositivi a LED ha reso necessario definire parametri che non esistevano o non avevano rilevanza per le sorgenti luminose più tradizionali e specificarne nel dettaglio le condizioni di misura. In tale ambito la Commissione Europea ha dato mandato agli Enti normatori europei di elaborare le norme tecniche relative per poter arrivare a norme armonizzate, tenendo conto specialmente dei problemi legati alle misure sui LED. A livello nazionale è stato costituito a inizio 2015 un Gruppo di Lavoro misto UNI/CEI (Ente Italiano di Normazione/Comitato Elettrotecnico Italiano) per confrontarsi sulle prestazioni fotometriche, le cui attività sono in corso.

4 Riferimenti bibliografici

- [1] Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GU L 153 del 18.06.2010
- [2] Direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione), GU L 285 del 31.10.2009
- [3] Regolamento 765/2008/CE del 9 luglio 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, GU L 218, 13.08.2008
- [4] Regolamento delegato (UE) N. 874/2012 della Commissione del 12 luglio 2012 che integra la Direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature di illuminazione, GU L 258, 26.09.2012
- [5] 13.2.2013, COM(2013) 75 final, 2013/0048 (COD) Product Safety and Market Surveillance Package, Proposal for a Regulation of the European Parliament of the European Parliament and of the Council on market surveillance of products and amending Council Directives 89/686/EEC and 93/15/EEC, and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 1999/5/EC, 2000/9/EC, 2000/14/EC, 2001/95/EC, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2007/23/EC, 2008/57/EC, 2009/48/EC, 2009/105/EC, 2009/142/EC, 2011/65/EU, Regulation (EU) No 305/2011, Regulation (EC) No 764/2008 and Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council, (Text with EEA relevance) {SWD(2013) 33 final} {SWD(2013) 34 final}
- [6] REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1060/2010 DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 2010 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, G.U.U.E. L 314, 30.11.2010
- [7] Regolamento (CE) N. 643/2009 della Commissione del del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, G.U.C.E. L 191, 23.07.2009
- [8] VIVA Europe, Implementation of the New Regulation on Market Surveillance: Indication of Origin, Final Report, May 6th 2015, scaricabile al sito:
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/product_safety_legislation/product_safety_and_market_surveillance_package/docs/indication_origin_study_en.pdf
- [9] Regolamento (UE) N. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, G.U.C.E. L 316, 14.11.2012
- [10] Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico, modificato dal regolamento (CE) n. 859/2009 della Commissione, del 18 settembre 2009, in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile per la radiazione ultravioletta delle lampade non direzionali per uso domestico nonché del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione nonché del regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature [*Pubblicazione di titoli e riferimenti dei metodi di misurazione transitori per l'attuazione del regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione modificato dal regolamento (CE) n. 859/2009 della Commissione, del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione e del regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione*], 2014/C 22/02, G.U.U.E. C22, 24.01.2014.

Allegato 1: Il seminario nazionale del progetto ECOPLIANT



**CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO**

in collaborazione con:





La conformità dei prodotti all'etichettatura energetica e all'ecodesign. Il progetto Ecopliant

Martedì, 10 Febbraio 2015
ore 09.30
Palazzo Giureconsulti - Sala Parlamentino
Milano, Via Mercanti, 2

Il progetto europeo ECOPLIANT (European Ecodesign Compliance Project) promuove il rafforzamento dell'attività di sorveglianza del mercato e il dialogo fra le Autorità nazionali per favorire una concreta applicazione della Direttiva Ecodesign (2009/125/CE). L'incontro di informazione e formazione è dedicato agli organi di controllo ma è aperto anche alle imprese del settore per stimolare un confronto costruttivo tra il mondo produttivo e la pubblica amministrazione. Nella prima parte sono illustrate le iniziative in corso in Italia per la sorveglianza del mercato e i risultati ottenuti nei settori dell'illuminazione e refrigerazione, mentre nella seconda parte, più focalizzata agli operatori del settore, verranno presentate e commentate le principali "migliori pratiche" di sorveglianza del mercato a livello europeo e le raccomandazioni del progetto ECOPLIANT per una efficace sorveglianza del mercato.



Programma Seminario

Mattina

9.30 | Registrazione dei partecipanti

9.45 | **La sorveglianza del mercato e il progetto comunitario Ecopliant, ENEA**
M. Presutto

10.00 | **SESSIONE 1: LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO NEL PAESE**
Introduzione
Vittoria De Franco - Dirigente dell'Area Tutela del Mercato Camera di Commercio Milano

Lo stato dell'arte in Italia, MISE
V. Corroggia

Il caso italiano: illuminazione e frigoriferi, ENEA
S. Fumagalli / M. Presutto

L'industria italiana, CECEC Italia e ASSIL
N. Carbonaro, R. Gargioni

I laboratori di prova IMG / Oxytech / Inrim
G. Migale, S. Ferrari, S. Borsani, G. Rossi

12.30 | Dibattito e quesiti

Pomeriggio

14.00 | **SESSIONE 2: LE RACCOMANDAZIONI DEL PROGETTO ECOPLIANT PER UNA EFFICACE SORVEGLIANZA DEL MERCATO, ENEA**
M. Presutto / S. Fumagalli

Linee Guida sulle migliori pratiche per una efficace e coordinata sorveglianza del mercato:

- Scopo e obiettivi delle Linee Guida
- Base legale e cambiamenti futuri a livello comunitario
- Cooperazione: stato attuale e sviluppi futuri
- Organizzazione e strategia
- Programmi nazionali per la conformità dei prodotti
- La selezione dei prodotti
- Identificazione dei codici modello
- Analisi documentale

In collaborazione con:



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO



Co-funded by the Horizon Energy Europe
Programme of the European Union



- Analisi documentale
- Prove e laboratori di prova
- Condivisione dei dati fra gli Stati Membri. La banca dati del progetto: dimostrazione pratica Regioni per una banca dati dedicata alla direttiva Ecodesign
- Inserimento e ricerca dei prodotti non-conformi
- Evitare duplicazioni attraverso la comunicazione e la cooperazione con altre Autorità nazionali di sorveglianza del mercato
- Azioni coordinate di monitoraggio, verifica e implementazione a livello comunitario
- Esperienze pratiche per: prove di laboratorio, analisi documentale, implementazione a livello nazionale e internazionale

16.00 | Dibattito sulle procedure e raccomandazioni

16.30 | Conclusioni della giornata

[Iscriviti online!](#)

Servizio Accertamenti a tutela
della Fede Pubblica
tel 0285154717/ 5118
tutela.fedepubblica@mi.camcom.it

